RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 38

Per i pubblici concorsi per esami gia' indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo A della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo C dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo B e C delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facolta' prevista dal citato art. 3 potra' essere esercitata fino a non oltre la meta' dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine e' prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it